



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 16 alle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF)

Valide dal 1° gennaio 2024

318.101 i DAF

11.23

Premessa al supplemento 16, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento precisa e completa le disposizioni concernenti i temi seguenti:

- adeguamento della fine dell'obbligo contributivo in seguito all'innalzamento graduale dell'età di riferimento delle donne, introdotto dalla riforma AVS 21 (N. 4007 segg.);
- precisazione del metodo di calcolo dei contributi degli assicurati senza attività lucrativa che, durante un anno civile, sono affiliati in parte all'assicurazione obbligatoria e in parte all'assicurazione facoltativa (N. 4017.1 e 4017.2).

Viene inoltre adottata la terminologia della riforma AVS 21, mediante la sostituzione di «età di pensionamento» con «età di riferimento».

Le singole modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/24.

- 2005
1/17 La Cassa svizzera di compensazione decide autonomamente se il richiedente non è domiciliato né in Svizzera né in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (v. [art. 153a cpv. 2 e 4 LAVS](#)). A tal fine, può basarsi sui dati del sistema d'informazione E-VERA (v. [art. 7 cpv. 3 lett. e Ordinanza E-VERA](#)), in particolare sul registro degli Svizzeri all'estero ([art. 2 lett. a Ordinanza E-VERA](#)); il fatto di non essere iscritto nel registro degli Svizzeri all'estero non costituisce un criterio decisivo¹.
- 2007 Tuttavia le persone retribuite da un datore di lavoro con sede in Svizzera e soggette all'assicurazione obbligatoria possono aderire all'assicurazione facoltativa se lavorano contemporaneamente anche per un datore di lavoro all'estero ([art. 7 cpv. 1 OAF](#)). In questo caso sono affiliate all'assicurazione facoltativa solo per il reddito conseguito dal datore di lavoro all'estero (N. 4011)².
- 2015
1/24 Possono rimanere assicurate fino al raggiungimento dell'età di riferimento le persone che risiedevano:
– in Bulgaria o in Romania e che hanno compiuto i 50 anni entro il 31 maggio 2009;
– in Croazia e che hanno compiuto i 50 anni entro il 31 dicembre 2016.
- 3004.1
1/24 Soppreso
- 4007
1/24 L'obbligo contributivo termina l'ultimo giorno del mese in cui gli assicurati raggiungono l'età di riferimento ([art. 3 cpv. 1^{bis}](#) e [21 cpv. 1 LAVS](#); v. anche le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021, lett. a). In caso di decesso, i contributi vanno versati fino alla fine del mese nel corso del quale esso è avvenuto.
- 4007.1
1/24 Per gli *uomini*, *indipendentemente dall'anno di nascita*, l'età di riferimento è di 65 anni.

1	25	maggio	1984	RCC	1984	pag. 566	DTF	110	V	65
2	10	aprile	1980	RCC	1981	pag. 188	DTF	106	V	65

Per le *donne nate nel 1960 o prima*, l'età di riferimento è di 64 anni.

Per le *donne nate tra il 1961 e il 1963*, l'età di riferimento viene aumentata gradualmente da 64 a 65 anni.

Per le *donne nate nel 1964 o successivamente*, l'età di riferimento è di 65 anni.

4007.2 I mesi in cui cessa l'obbligo contributivo sono riportati nella
1/24 tabella seguente:

Mese di nascita	Età di riferimento	Cessazione dell'obbligo contributivo
Uomini		
Tutti	65 anni	Mese che segue quello del 65° compleanno
Donne		
Fino a dicembre 1960	64 anni	Mese che segue quello del 64° compleanno
Gennaio–dicembre 1961	64 anni + 3 mesi	Maggio 2025–aprile 2026 (= 4° mese che segue quello del 64° compleanno)
Gennaio–dicembre 1962	64 anni + 6 mesi	Agosto 2026–luglio 2027 (= 7° mese che segue quello del 64° compleanno)
Gennaio–dicembre 1963	64 anni + 9 mesi	Novembre 2027–ottobre 2028 (= 10° mese che segue quello del 64° compleanno)
Da gennaio 1964	65 anni	Mese che segue quello del 65° compleanno

Una tabella più dettagliata (mese per mese) figura nell'allegato 1 della Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell'AVS (C DT AVS 21).

- 4007.3
1/24 L'affiliazione all'assicurazione facoltativa termina automaticamente quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. Non è possibile versare contributi oltre l'età di riferimento, anche se l'assicurato continua a lavorare.
- 4016 Gli assicurati la cui attività non è esercitata durevolmente a tempo pieno versano contributi come le persone senza attività lucrativa se i contributi da loro dovuti sul loro reddito da lavoro sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero pagare in quanto persone senza attività lucrativa.
- 4017.1
1/24 Per effettuare il calcolo comparativo per gli assicurati che, durante un anno civile, sono affiliati in parte all'assicurazione obbligatoria e in parte all'assicurazione facoltativa, occorre applicare le «[Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI](#)» per l'anno intero.
- 4017.2
1/24 *Esempio:* E è affiliato all'assicurazione obbligatoria da gennaio a giugno e versa contributi sul suo reddito da lavoro per un importo di 1200 franchi. Da luglio a dicembre è affiliato all'assicurazione facoltativa e non lavora più. La sua sostanza ammonta a 2 000 000 franchi.

Contributi dovuti sul reddito da lavoro 1200 franchi	Contributi dovuti in quanto persona senza attività lucrativa da gennaio a giugno (assicurazione facoltativa) 4171.30 franchi	Contributi dovuti sul reddito da lavoro < ½ dei contributi in quanto persona senza attività lucrativa ½ di 4171.30 franchi = 2085.65 franchi	→ L'assicurato è soggetto all'obbligo contributivo come se fosse una persona senza attività lucrativa
--	--	--	--

- 4018 Gli assicurati la cui attività lucrativa non è esercitata duramente a tempo pieno e che versano contributi come le persone senza attività lucrativa possono chiedere che i contributi versati sul loro reddito da lavoro vengano computati con quelli che devono pagare in quanto persone senza attività lucrativa.
- 4053 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa si calcolano sulla base delle «[Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI](#)». È determinante la sostanza convertita in franchi svizzeri alla quale si deve aggiungere il reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20.
- 4093 Per i contributi che l'assicurato ha pagato come persona senza attività lucrativa, si deve iscrivere il reddito conformemente alle «[Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI](#)».
- 1/24 **6. Ripercussioni della recessione e dell'esclusione sul diritto alle prestazioni**
- 5022 Se l'assicurato recede o è escluso dall'assicurazione facoltativa, non ha più diritto ai provvedimenti d'integrazione (art. 9 cpv. 1^{bis} LAI).
- 1/22

7^a parte: Allegati

2. Principali parametri dell'assicurazione facoltativa

Validi dal 1° gennaio 2023

Aliquota di contribuzione per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa	10,1 per cento
Contributo minimo AVS/AI	980 franchi l'anno
Contributi degli assicurati senza attività lucrativa	Vedi le « Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI »
Valutazione delle remunerazioni in natura	33 franchi al giorno 990 franchi al mese

3. Soppresso

1/24